

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1583 del 30/03/2022
Oggetto	DPR 59/2013 AMI - DITTA GUIDOROSSO & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), VIA G. DI VITTORIO N. 26 - ADOZIONE AUA - PRATICA SUAP 1469/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1693 del 30/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;

l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D.P.R. 160/2010;

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

la L.R. 5/2006;

la L.R. 4/2007;

la L.R. 21/2012;  
la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;  
il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;  
la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;  
la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;  
la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;  
il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;  
le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;  
la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);  
la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);  
la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;  
la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;  
la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;  
la classificazione acustica del Comune di Sala Baganza;

**VISTO:**

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 474 del 12.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG\_2021\_3897 del 12.01.2021), presentata dalla ditta GUIDOROSI & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C., nella persona del Sig. Guido Guidorossi in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Sala Baganza (PR), in via G. di Vittorio n. 26 – CAP 43038, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

**autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato il documento "Previsione d'Impatto Acustico" datato 18.12.2020 e firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "*Falegnameria produzione e vendita arredamenti*";

**RILEVATO CHE:**

per poter istruire la pratica, Arpae SAC di Parma ha richiesto chiarimenti con nota prot. n. PG\_2021\_13376 del 28.01.2021 a cui la Ditta ha fornito riscontro con nota trasmessa dal SUAP in data 18.02.2021 prot. n. 2864 (acquisita a protocollo Arpae in data 18.02.2021 prot. PG\_2021\_25988);

che l'istanza alla data del 18.02.2021 risulta correttamente presentata;

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 e smi da parte di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG\_2021\_28503 del 23.02.2021:

- la richiesta di integrazioni formulata dal Comune di Sala Baganza mediante nota prot. n. 2305 del 04.03.2021, trasmessa dal Suap mediante nota prot. n. 4092 del 08.03.2021 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2021\_36775 del 09.03.2021;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma – S.I.S.P. SUD-EST mediante nota prot. n. 15904 del 08.03.2021, trasmesso dal Suap mediante nota prot. n. 4334 del 11.03.2021 ed acquisito al protocollo Arpae n. PG\_2021\_38398 del 11.03.2021, allegato alla presente per costituirne parte integrante (**Allegato 1**);
- la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma - Ufficio Prevenzione mediante nota prot. n. 3369 del 09.03.2021, trasmessa dal Suap mediante nota prot. n. 4416 del 11.03.2021 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2021\_39369 del 12.03.2021;
- la conseguente richiesta di integrazioni alla Ditta, formulata da ARPAE SAC di Parma mediante nota prot. n. PG\_2021\_39988 del 15.03.2021;

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni formulata, in merito agli aspetti di competenza, da Arpae – APAO – Servizio Territoriale (ST) di Parma mediante nota prot. n. PG\_2021\_50932 del 01.04.2021, valutato anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26, allegata alla presente per costituirne parte integrante (**Allegato 2**);
- le integrazioni documentali fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP mediante nota prot. n. 7126 del 22.04.2021, acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2021\_62627 del 22.04.2021;
- a richiesta di ulteriori integrazioni documentali formulata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma - Ufficio Prevenzione mediante nota prot. n. 6806 del 12.05.2021, trasmessa dal Suap mediante nota prot. n. 8935 del 18.05.2021 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2021\_78264 del 18.05.2021;
- la conseguente richiesta di ulteriori integrazioni alla Ditta, formulata da ARPAE SAC di Parma mediante nota prot. n. PG\_2021\_80586 del 21.05.2021;
- le ulteriori integrazioni documentali fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP mediante nota prot. n. 10905 del 18.06.2021, acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2021\_95855 del 18.06.2021;
- il sollecito al rilascio dei pareri richiesti, formulato da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG\_2021\_180539 del 24.11.2021;
- i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comune di Sala Baganza mediante nota trasmessa dal Suap con prot. n. 470 del 11.01.2022, acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2022\_3445 del 12.01.2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (**Allegato 3**);
- il parere definitivo con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma - Ufficio Prevenzione mediante nota prot. n. 5002 del 18.03.2022, acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2022\_46669 del 21.03.2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (**Allegato 4**);

#### **EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici**

la ditta ha dichiarato in sede di istanza che “...non vengono effettuate lavorazioni che prevedano l'utilizzo di acqua o liquidi in genere, mentre la fonte idrica viene impiegata esclusivamente per usi igienico sanitari e lo scarico dei reflui dai servizi allacciato alla pubblica fognatura...”;

che nel parere del Comune di Sala Baganza del 11/01/2022 sopra richiamato si legge “...Relativamente alla matrice autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, nella domanda di AUA viene dichiarato che non viene modificata la tipologia di scarico esistente. Nella

*dichiarazione viene certificato che trattasi di acque derivanti esclusivamente da servizi igienici e spogliatoi (e non da lavorazione), recapitanti in pubblica fognatura...Il parere tecnico è favorevole, trattandosi di acque provenienti esclusivamente dal metabolismo umano le medesime sono già state ritenute rientranti nella classe A seconda la classificazione data dal vigente regolamento di fognatura e depurazione e pertanto sempre ammesse senza necessità di autorizzazione espressa...”*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GUIDOROSSO & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C., nella persona del Sig. Guido Guidorossi in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Sala Baganza (PR), in via G. di Vittorio, 26 – CAP 43038, relativo all'esercizio dell'attività di *“Falegnameria produzione e vendita arredamenti”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

**autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera**, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal

“Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. , nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – APAO – ST di Parma (nota prot. n. PG\_2021\_50932 del 01.04.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per l’emissione E01 la messa in esercizio degli impianti (accensione degli impianti) deve essere comunicata ad Arpae APAO, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l’emissione E01 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l’emissione E01 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST di Parma prot. n. PG\_2022\_27898 del 21.02.2022 allegata al presente atto;

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l’accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica,            Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);            UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*);            ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>)</p>	<p>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*);            UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);            ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</p>
<p>Polveri PM<sub>10</sub> e/o PM<sub>2,5</sub>            (determinazione della concentrazione in massa)</p>	<p>UNI EN ISO 23210:2009 (*);            VDI 2066 parte 10;            US EPA 201-A</p>
<p>Silice libera cristallina (SiO<sub>2</sub>)</p>	<p>UNI 11768:2020</p>
<p>Fibre di amianto</p>	<p>UNI ISO 10397:2002;            D.Lgs 114/95 (allegato A)</p>
<p>Sostanze alcaline</p>	<p>Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401</p>

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di

confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

- Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza (nota trasmessa dal Suap con prot. n. 470 del 11.01.2022, acquisita al protocollo Arpae n. PG\_2022\_3445 del 12.01.2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e

le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, e Comune di Sala Baganza.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.


Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Lorenzo Vallone*

*Rif. Sinadoc: 2021-2907*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0015904  
DATA: 08/03/2021  
OGGETTO: PRATICA N. 1469/2020 AUA DITTA GUIDOROSSO & BELLARDI  
FALEGNAMERIA SNC COMUNE DI SALA BAGANZA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0015904_2021_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	BA4DEE18C6989E4DCFD58AAE51D7A95 55F37E494824B71F73ADF06FB1BE868FF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Unione Pedemontana Parmense -  
Sportello Unico Attivita' Produttive  
(Traversetolo)  
suap@postacert.unionepedemontana.pr  
.it

**OGGETTO: PRATICA N. 1469/2020 AUA DITTA GUIDOROSSÌ & BELLARDI FALEGNAMERIA SNC  
COMUNE DI SALA BAGANZA**


In riferimento alla istanza di AUA pervenuta da parte della ditta GUIDOROSSÌ & BELLARDI FALEGNAMERIA S.n.c. sita in Comune di Sala Baganza Via G. Di Vittorio n.26 pervenuta in data 23.02.2021 ns. prot. 12319;

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- l'attività dell'azienda consiste nella vendita di mobili e complementi di arredo in legno di diverse essenze; all'attività commerciale si affianca un laboratorio, in cui a seconda delle esigenze possono essere eseguiti lavori di falegnameria e modifiche o personalizzazioni su misura dei mobili commercializzati;
- l'istanza riguarda l'installazione di un impianto di aspirazione sulle macchine di lavorazione del legno, con l'attivazione di una nuova emissione in atmosfera E1 dotata di impianto di abbattimento costituito da un filtro a tessuto;
- per il riscaldamento civile degli ambienti di lavoro e dell'acqua per usi igienico/sanitari è presente una caldaia da 30.000 kcal/h a biomassa vegetale alimentata da legna vergine mentre gli scarti ed i ritagli delle lavorazioni verranno stoccati come rifiuto e periodicamente smaltiti;

preso atto di quanto dichiarato da tecnico competente in Acustica Ambientale nella previsione di impatto acustico riguardo al rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici (confine NORD) e al rispetto del limite differenziale diurno al ricettore R1 ubicato a NORD del fabbricato, attestando quindi che il progetto risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge;

si esprime parere igienico sanitario favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

## ALLEGATO 2

Rif.prot.Arpae PG/2021/29988 del 12/03/2021  
Sinadoc n. 2907/2021

*Invio tramite posta interna*

ARPAE – SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

OGGETTO: Rif. Suap:1469/2020/SUAP/UPP

Istanza di **rilascio** di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA GUIDOROSSO & BELLARDI FALEGNAMERIA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per l'insediamento in Comune di SALA BAGANZA, VIA G. DI VITTORIO 26.

Relazione tecnica

*Con la presente, si trasmette la relazione tecnica relativa alla pratica in oggetto, modificata inelle parti riportate in grassetto, poiché per un mero errore materiale, erano state erroneamente riportate.*

*Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla richiesta di A.U.A. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.*

Considerato che:

1. l'attività industriale consiste nella " falegnameria, produzione e vendita di arredamento";
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
5. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:  
**EMISSIONE G1** - Caldaia alimentata a biomassa per riscaldamento ambiente pot. 35 kW

si ritiene che

la ditta GUIDOROSSO & BELLARDI FALEGNAMERIA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, il cui Gestore è il Sig. GUIDOROSSO GUIDO, con sede legale e impianti in Comune di di SALA BAGANZA, VIA G. DI VITTORIO 26 debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: -"ASPIRAZIONE ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA".  
Emissione NUOVA

Le emissioni provenienti da questa fase lavorativa devono essere captate tramite aspirazioni localizzate e convogliate, nel miglior modo possibile, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima dello scarico in atmosfera.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più di 2 macchine contemporaneamente.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aoopr@cert.arpae.emr.it

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2 400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	5	m
Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E01 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	GUIDOROSSO & BELLARDI FALEGNAMERIA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Partita IVA/Codice fiscale:	155060346
Sede legale:	VIA G. DI VITTORIO 26 nel Comune di SALA BAGANZA
Gestore:	GUIDOROSSO GUIDO

Sede legale impianti:	VIA G. DI VITTORIO 26 Comune di SALA BAGANZA
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	falegnameria, produzione e vendita di arredamento
Settore attività CRIAER:	4.3
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Legno lavorato [mc/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	<b>25 [mc/anno]</b>
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	8
Temperatura media emissioni:	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	45 Kg/anno

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

## ALLEGATO 3



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, li 07/01/2022

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.  
Via Bottego, 9  
43123 – Parma  
Pec [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI TRAVERSETOLO  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
43029 – TRAVERSETOLO  
Pec [suap@postacert.unionejedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionejedemontana.pr.it)

**OGGETTO: Pratica Suap n. 1469/2020 del 19.12.2020, pervenuta al Comune con Pec dell'UPP del 12.01.2021 di prot. n. 339. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "GUIDOROSI & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Parere in merito.**

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento ad uso artigianale con attività di falegnameria, produzione e vendita arredamenti posto in Sala Baganza, Via Giuseppe di Vittorio n. 26, censito nel C.F. del Comune di Sala Baganza al Fg. 7, mappale 471, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al D.Lgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, dichiarazione sulla matrice scarico delle acque reflue recapitanti in pubblica fognatura e comunicazione o nullaoosta relativa all'impatto acustico ex L.R. 15/2001;

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per emissioni in atmosfera, di verifica dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura (situazione invariata) e della dichiarazione avanzata per la matrice "rumore" (situazione invariata).

Successivamente all'istanza sono state acquisite integrazioni con prot. n. 3489 del 17.04.2021, n. 5568 del 14.06.2021, n. 5747 del 18.06.2021 e n. 4012 del 22.04.2021, a seguito di richiesta da parte degli enti competenti nonché della richiesta del Comune in data 21.10.2021 con prot. n. 9801.

### Assensi rilasciati all'attività

Per l'attività insediata all'interno del capannone non risultano essere stati precedentemente rilasciati atti di Autorizzazione Unica Ambientale.

### Matrice scarichi idrici

Relativamente alla matrice autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, nella domanda di AUA viene dichiarato che non viene modificata la tipologia di scarico esistente. Nella dichiarazione viene certificato che trattasi di acque derivanti esclusivamente da servizi igienici e spogliatoi (e non da lavorazione), recapitanti in pubblica fognatura. Per quanto concerne le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

di pertinenza dell'azienda, viene dichiarata l'esclusione dell'attività rispetto alla direttiva approvata con DGR 286/05 e che pertanto non necessitasse un impianto di depurazione, ai sensi del punto A1 dell'Allegato alla DGR 1860/06.

Il parere tecnico è favorevole, trattandosi di acque provenienti esclusivamente dal metabolismo umano le medesime sono già state ritenute rientranti nella classe A seconda la classificazione data dal vigente regolamento di fognatura e depurazione e pertanto sempre ammesse senza necessità di autorizzazione espressa.

## Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici è stata allegata all'AUA una Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, dalla quale si rileva il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale valutazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture esistenti, non ha depositato contestualmente all'AUA o con procedimento a parte in itinere, titolo edilizio abilitativo a costruire (domanda di PDC o deposito SCIA o CIL) né domanda per l'autorizzazione o comunicazioni all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/95. Per tale motivazione, non risultando necessaria la documentazione di impatto acustico e/o di clima acustico, in quanto richiesta nella procedura di AUA nei casi previsti dal sopracitato disposto normativo, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013, non è previsto a norma di legge l'espressione di parere da parte del Comune.

Fatta salva la precisazione sopra riportata si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico anche in relazione alla fascia oraria dell'attività esclusivamente diurna, e non ritenendosi peraltro necessaria l'acquisizione di parere in materia da parte di Arpa, valutata la tipologia di attività in relazione all'ambito territoriale (zona produttiva) e non essendo recentemente emerse da parte dei contenitori limitrofi costituenti ricettori sensibili alcuna problematiche.

## Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, si allega parere in merito.

## Diritti istruttori

La domanda contiene l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti, in base alle tariffe stabilite dal Comune di Sala Baganza.

L'addetto all'istruttoria SUE  
(Geom. Ruggero Botti)  
*firmato digitalmente*



Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)  
*firmato digitalmente*  
Sala Baganza, 23/12/2021



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

## PARERE IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA AUA (ART. 269 D.LGS. 152/06 – ART. 4 D.P.R. 59/2013 )

### IL RESPONSABILE

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale in oggetto, corredata della domanda e relative schede informative per la modifica di impianto con emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (già art. 7 del D.P.R. 24.05.98 n° 203), presentata dalla ditta GUIDOROSI & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C., con sede legale in Sala Baganza, Via Giuseppe di Vittorio n. 26, relativamente allo stabilimento industriale posto in Sala Baganza, Via Giuseppe di Vittorio n. 26;

VISTO che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale contenente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è ARPAE, previa acquisizione dei pareri di compatibilità urbanistica ed ambientale da parte del Comune e del servizio ARPAE territorialmente competenti;

VISTO che l'immobile presso il quale ha sede la ditta GUIDOROSI & BELLARDI FALEGNAMERIA S.N.C.:

– ricade in area classificata dal PSC adottato come “ambiti urbani consolidati - AC (art. 6.1 delle norme)” e dal RUE adottato come “Ambiti urbani per funzioni residenziali ad alta densità - AC1 (Art. 8.2)”; nella quale tra i vari usi previsti vi è l'uso Z1, il quale stabilisce che sono ammessi gli usi in atto, in quanto esistenti e legittimati e conseguentemente anche l'attività esercitata nell'insediamento – falegnameria, produzione e vendita arredamenti - a condizione che la medesima sia compatibile con l'ambiente urbano sotto l'aspetto inquinante;

DATO ATTO che, in merito alla classificazione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie, alle valutazioni circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera “ai criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera” approvati dal C.R.I.A.E.R., ed ad ogni altra valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'attività a seguito della realizzazione dell'impianto, si rimanda a specifico parere di competenza dell'ARPAE di Parma;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la L.R. 36/89;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la L.R. 01.06.2006, n. 5;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL' INSEDIAMENTO E RELATIVE EMISSIONI IN ATMOSFERA

sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere in materia ambientale di competenza dell'ARPAE di Parma.



Il Responsabile di Area  
Geom. Mauro Bertozzi  
(firmato digitalmente)

## ALLEGATO 4



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

**PARMA**

*“Omne pro alieno bono”*

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: [comando.parma@vigilfuoco.it](mailto:comando.parma@vigilfuoco.it);

Posta Certificata: [com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione ☎ 0521 291111

Rif. PG/2021/3897

Rif. Sinadoc 2021/2907

**Spett. ARPAE AGENZIA PREVENZIONE  
AMBIENTE ENERGIA EMILIA-  
ROMAGNA**  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**Spett. SUAP UNIONE PEDEMONTANA**

**OGGETTO: Pratica VVF. N. 3635 – Rif. SUAP 1469/2020**

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA  
“GUIDOROSSO E BELLARDI FALEGNAMERIA SOCIETÀ’ IN NOME  
COLLETTIVO” per l’insediamento sito in Comune di Sala Baganza (PR), Via G. Di  
Vittorio n. 26**

**Richiesta pareri e autorizzazioni.**

Facendo seguito al procedimento in oggetto, vista la documentazione integrativa prodotta, da quest’ultima e dai documenti di progetto, si desume che l’attività non rientra ai sensi del DPR151/’11 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si richiamano pertanto, a carico del titolare dell’attività, le prescrizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/’08 e del DM 10 marzo 1998.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(TRIPI)**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

PC/mc



CICIONE  
PAOLO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
18.03.2022  
10:56:58 UTC

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**